



SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 settembre 2017

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEL CSI-PIEMONTE

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito al CSI-Piemonte (nel seguito anche CSI o Consorzio) sostenere spese per attività di rappresentanza, nonché i soggetti a ciò autorizzati e le modalità con le quali tali spese devono essere effettuate.
- 2 Le disposizioni seguenti costituiscono presidi volti a contenere i rischi di comportamenti contrari al Codice Etico e alle norme aziendali e di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e sono pertanto parte dell'impianto documentale sul quale si regge il Sistema integrato 231-190 del CSI.
- 3 Il presente Regolamento non ha lo scopo di disciplinare il trattamento, ai fini contabili e fiscali, dei costi inerenti le attività cui lo stesso si riferisce. La disciplina contabile e fiscale di tali spese avviene infatti nel rispetto della vigente normativa fiscale.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa per attività di rappresentanza

- 1 Sono spese per attività di rappresentanza quelle effettuate dal CSI per intrattenere relazioni o sostenere iniziative rivolte all'esterno con l'obiettivo di promuovere la propria immagine e diffondere la conoscenza del ruolo e dell'attività che svolge e dei fini istituzionali cui la stessa è ispirata.

ARTICOLO 3

Requisiti di legittimità

- 1 Una spesa può connotarsi "di rappresentanza" ai sensi del presente Regolamento quando presenta i seguenti requisiti:
 - inerenza allo scopo promozionale: *la spesa è effettuata per promuovere l'immagine e l'attività del CSI*
 - congruità: *la spesa deve essere ragionevole e commisurata allo scopo promozionale cui è ispirata*
 - sobrietà e modesta entità dell'importo
 - ufficialità: *la spesa deve riguardare un evento/iniziativa/occasione, anche non organizzata dal Consorzio, che si svolge in un contesto qualificato o, in ogni caso, idoneo ad attrarre sul*

CSI l'attenzione di soggetti esterni istituzionalmente rappresentativi dell'Ente/Autorità di appartenenza

- eccezionalità: *non essendo una spesa riconducibile all'ordinario funzionamento del Consorzio, deve avere carattere eccezionale*
- 2 Devono altresì sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi indicati ai seguenti artt. 4 ("Soggetti legittimati") e 5 ("Tipologie di spese per attività di rappresentanza").
 - 3 Le spese relative ad attività di rappresentanza devono essere improntate al rispetto del Codice Etico.
 - 4 Le spese sostenute senza rispettare i requisiti di legittimità di cui al presente articolo non rientrano tra le spese per attività di rappresentanza disciplinate dal presente Regolamento e, qualora non risultino rimborsabili ai sensi di altre norme aziendali (es. "Regolamento interno sulle trasferte e missioni dei dipendenti del CSI-Piemonte"), non possono essere rificate.

ARTICOLO 4

Soggetti legittimati

- 1 In ragione del ruolo istituzionale che ricoprono all'interno del CSI, sono legittimati a sostenere spese per attività di rappresentanza per conto del Consorzio i seguenti soggetti:
 - Presidente
 - Consiglieri di Amministrazione
 - Presidente e componenti del Comitato Tecnico Scientifico
 - Direttore Generale
 - Legale Rappresentante della *Branch* albanese, limitatamente all'immagine e alle attività svolte dalla Struttura operativa
- 2 Possono altresì sostenere spese per attività di rappresentanza per conto del Consorzio i Direttori, i Dirigenti o altri Dipendenti, previamente autorizzati dal Presidente o dal Direttore Generale.

ARTICOLO 5

Tipologie di spese per attività di rappresentanza

- 1 Le spese per attività di rappresentanza, per connotarsi come tali, devono essere riferite ad attività rivolte all'esterno del CSI o, comunque, aventi rilevanza esterna, in quanto preordinate a promuovere l'immagine, il ruolo e/o l'attività del Consorzio.
Nel caso in cui tali iniziative promozionali siano rivolte ad Autorità o Enti specifici, i destinatari delle stesse dovranno essere soggetti qualificati, istituzionalmente rappresentativi dell'Autorità/Ente di cui si tratta.
- 2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, e fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, il CSI può sostenere spese per attività di rappresentanza per:
 - l'organizzazione e/o la partecipazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, a pranzi e/o cene di lavoro preordinati alla presentazione del CSI e delle sue finalità istituzionali, sia nell'ottica di favorire nuovi consorziamenti sia, più in generale, per promuovere l'immagine e il ruolo del Consorzio e favorirne il coinvolgimento nella concertazione delle strategie di sviluppo del

comparto ICT, anche oltre i confini regionali e la partecipazione ad iniziative di innovazione, anche di portata nazionale;

- ospitalità (pernottamento, pasti...) offerta nell'ambito di relazioni con personalità o delegazioni italiane o straniere, funzionali all'avvio o alla gestione di progetti e collaborazioni legate all'attività core del Consorzio;
- omaggistica volta a promuovere l'immagine e le attività del CSI;
- l'organizzazione di manifestazioni o eventi, ivi compresi convegni e/o rinfreschi, ai quali sia prevista la partecipazione di ospiti a rilevanza istituzionale, sociale e politica, di Autorità e, più in generale, di Stakeholder del comparto ICT.

ARTICOLO 6

Casi non disciplinati dal presente Regolamento

- 1 Non sono configurabili quali spese per attività di rappresentanza quelle non preordinate a promuovere l'immagine e le attività del Consorzio, né idonee a perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e, in ogni caso, quelle prive dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5.
- 2 In particolare, non si connotano come spese per attività di rappresentanza e non sono pertanto rimborsabili ai sensi del presente Regolamento:
 - le spese per pranzi e/o cene di lavoro tra Dipendenti (ivi compresi i Dirigenti) del Consorzio e/o componenti degli Organi statuari, a cui non partecipino Autorità esterne o altri terzi di cui all'art. 5, co. 1, secondo capoverso;
 - le spese per rinfreschi rivolti esclusivamente a Dipendenti (ivi compresi i Dirigenti) del Consorzio e/o a componenti degli Organi statuari, ad esempio in occasione del Natale o di ricorrenze particolari;
 - le spese per necrologi di dipendenti, ex dipendenti, componenti degli organi statuari attuali o non più in carica, nonché dei relativi familiari;
 - le spese per omaggistica e/o atti di liberalità che non siano riconducibili allo scopo di promuovere l'immagine e le attività del CSI.
- 3 Non si configurano altresì come spese per attività di rappresentanza quelle in favore di fornitori e collaboratori; tali soggetti potranno eventualmente fruire, in via occasionale, del servizio di mensa aziendale.

ARTICOLO 7

Spese inammissibili

- 1 Non possono essere sostenute e non sono ad alcun titolo rimborsabili dal Consorzio:
 - qualsiasi tipo di spesa in favore di Autorità giudiziarie, di controllo, Organi ispettivi ed Enti certificatori esterni;
 - le spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'art. 4 per il perseguimento di scopi personali.

ARTICOLO 8

Limiti di spesa

- 1 Le spese per attività di rappresentanza per pranzi/cene di lavoro sostenute da Presidente, Consiglieri di Amministrazione, Presidente e componenti del Comitato Tecnico Scientifico devono essere effettuate nel rispetto del limite *pro capite* di 40 euro. Resta ferma l'applicazione del "Regolamento rimborsi spese CdA e CTS"¹ per il rimborso dei costi sostenuti da tali soggetti per viaggi, pasti e pernottamenti connessi allo svolgimento delle attività relative alla carica e non afferenti invece ad attività di rappresentanza.
- 2 Le spese per attività di rappresentanza per pranzi/cene di lavoro sostenute da Direttore Generale, Legale Rappresentante della *Branch* albanese, Direttori, Dirigenti e altri Dipendenti espressamente delegati dal Presidente o dal Direttore Generale devono essere effettuate nel rispetto del limite *pro capite* di 40 euro.
- 3 Le spese che il CSI intenda sostenere per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni, per omaggistica e, più in generale, tutte le spese per attività di rappresentanza non riconducibili alle fattispecie di cui ai due commi precedenti, devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, co. 1 e, in particolare, devono essere connotate da sobrietà e modesta entità dell'importo.
- 4 Nel Budget annuale del Consorzio, all'interno dello specifico centro di costo, viene definito l'importo complessivo entro il quale potranno effettuarsi spese per attività di rappresentanza nell'anno a venire. Alla chiusura del consuntivo viene data evidenza delle spese sostenute per attività di rappresentanza.

Ai fini della definizione di tale limite non vengono considerate le spese che rientrino nell'ambito di iniziative internazionali finanziate.

ARTICOLO 9

Autorizzazione e rimborso delle spese sostenute da CdA e CTS

- 1 Il rimborso delle spese per attività di rappresentanza sostenute da Presidente e/o componenti del Consiglio di Amministrazione e da Presidente e/o componenti del Comitato Tecnico Scientifico è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo rilasciato dal Direttore Generale in merito all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, nonché al rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8.
- 2 Fermo restando l'obbligo di osservanza del Codice Etico e il costante impegno al contenimento della spesa del CSI, ai fini del rimborso il richiedente è tenuto a produrre – nelle modalità di cui al "Regolamento rimborsi spese CdA e CTS" - la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta (ricevuta fiscale o scontrino fiscale), con evidenza della pluralità di consumazioni e del costo di ciascun pasto, oltreché degli scopi promozionali perseguiti attraverso la spesa di cui richiede il rimborso (ad es. indicando i destinatari della spesa, ai fini della verifiche di cui all'art. 5, co. 1). In mancanza di tali evidenze, il richiedente potrà eventualmente ottenere il rimborso esclusivamente del pasto da lui consumato, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni aziendali nel caso applicabili.

¹ "Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte" (nel seguito "Regolamento rimborsi spese CdA e CTS").

- 3 A fronte di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i competenti uffici della Direzione Amministrazione procedono al rimborso delle spese per attività di rappresentanza nei limiti e secondo le modalità di liquidazione previste nel citato “Regolamento rimborsi spese CdA e CTS”.

ARTICOLO 10

Autorizzazione e rimborso delle spese sostenute da Direttore Generale, Legale Rappresentante della Branch, Dirigenti e Dipendenti

- 1 Il rimborso delle spese per attività di rappresentanza effettuate dal Direttore Generale è autorizzato dal Presidente, che verifica la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.
Il rimborso delle spese per attività di rappresentanza effettuate da Legale Rappresentante della *Branch* albanese, Direttori, Dirigenti e Dipendenti del Consorzio espressamente delegati è autorizzato dal Dirigente cui il richiedente riporti gerarchicamente, che a tal fine verifica la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.
- 2 Fermo restando l’obbligo di osservanza del Codice Etico e il costante impegno al contenimento della spesa del CSI, ai fini del rimborso il richiedente è tenuto a produrre la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta (ricevuta fiscale o scontrino fiscale), con evidenza della pluralità di consumazioni e del costo di ciascun pasto, oltreché degli scopi promozionali perseguiti attraverso la spesa di cui richiede il rimborso (ad es. indicando i soggetti destinatari della spesa, ai fini delle verifiche in ordine al rispetto dell’art. 5, co. 1, secondo capoverso). In mancanza di tali evidenze, al richiedente potrà eventualmente essere rimborsato esclusivamente il pasto da lui consumato, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni aziendali nel caso applicabili.
- 3 Acquisiti gli atti autorizzativi e la documentazione di cui sopra, i competenti uffici della Direzione Amministrazione procedono alla liquidazione dei rimborsi nei limiti indicati all’art. 8, co. 2.

ARTICOLO 11

Rimborso di spese per attività di rappresentanza effettuate con carta di credito aziendale assegnata

- 1 Ai fini del rimborso, ai sensi del presente Regolamento, di eventuali spese per attività di rappresentanza effettuate con carta di credito aziendale assegnata, i soggetti di cui all’art. 4 sono tenuti a presentare la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta, con evidenza della pluralità di consumazioni e del costo di ciascun pasto, oltreché degli scopi promozionali perseguiti attraverso la spesa di cui viene richiesto il rimborso. In mancanza di tali evidenze, i pagamenti effettuati saranno addebitati al soggetto assegnatario della carta di credito.

ARTICOLO 12

Autorizzazione delle spese di rappresentanza per l’organizzazione di eventi e manifestazioni

- 1 L’organizzazione di eventi e manifestazioni che comportino spese per attività di rappresentanza e, più in generale, tutte quelle che non siano effettuate direttamente da uno dei soggetti di cui all’art. 4, deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale, su proposta della Direzione Corporate Identity, nel rispetto dei requisiti di legittimità di cui all’art. 3.

- 2 Qualora la spesa per attività di rappresentanza comporti l'acquisizione di beni e servizi, il relativo approvvigionamento deve avvenire nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e delle disposizioni aziendali applicabili.

ARTICOLO 13

Pubblicità

- 1 Il presente Regolamento viene pubblicato nell'apposita sezione della intranet aziendale ed è altresì reperibile all'interno della Sezione dedicata al Sistema dei Controlli.
- 2 In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito internet del CSI, nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione Trasparente.

ARTICOLO 14

Approvazione e successive modifiche

- 1 L'adozione del presente Regolamento e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi, sui requisiti di legittimità delle spese per attività di rappresentanza e sulle modalità di autorizzazione e verifica delle stesse) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
- 2 Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali variazioni apportate all'Organigramma aziendale, è di competenza del Direttore Generale, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.